

(N. 1085)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1980

Norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 531, ha decretato (art. 1) la soppressione dell'Istituto dei registri di varietà di prodotti sementieri, ente istituito ai termini degli articoli 26, 27 e 28 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificati dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 20 aprile 1976, n. 195, leggi recanti norme sulla disciplina dell'attività sementiera. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 531 (articolo 2) è stato devoluto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il proseguimento dei compiti istituzionali già svolti dal predetto Istituto.

L'Istituto in parola, sottoposto alla tutela e alla vigilanza del citato Ministero dell'agricoltura e delle foreste, aveva il compito « di effettuare le prove ai fini dell'iscrizione delle varietà nei registri, controllare la conserva-

zione in purezza delle varietà iscritte e curare la tenuta dei registri medesimi » (articolo 30 della legge n. 195 del 1976).

Alle spese di funzionamento il menzionato Istituto faceva fronte con i proventi di cui al successivo articolo 41 della stessa legge e con il contributo dello Stato da determinarsi di anno in anno dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello del tesoro, nonchè con i contributi eventualmente concessi da enti e privati (art. 27 della legge n. 1096 del 1971).

Per quanto attiene in particolare ai proventi di cui all'articolo 41, si precisa che l'articolo in discorso sanciva : « Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varietà nei registri... sono stabilite dal Ministro dell'agricoltura e delle

foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio ».

Per l'adempimento dei compiti demandati a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 531 del 1978, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste intende avvalersi, per l'effettuazione delle prove delle nuove varietà di cui viene richiesta l'iscrizione nei registri, dell'opera di alcuni istituti sperimentali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, istituti i quali metteranno a disposizione superfici agrarie dai medesimi condotte ai fini della messa a coltura delle varietà. Con apposite convenzioni sarà provveduto alla disciplina dell'attività da svolgere, secondo direttive e sotto il controllo di personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè all'erogazione di contributi sulla base di documentate certificazioni dei costi sostenuti.

Si rende quindi indispensabile assicurare un regolare e tempestivo afflusso all'erario delle disponibilità rivenienti dai versamenti dei compensi dovuti dai richiedenti l'iscrizione nei registri di nuove varietà, nonchè precisare modalità e tempi di detti versamenti al fine di consentire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di « quantificare » in tempo utile gli introiti ed a fronte di questi « programmare » l'attività da svolgere per il tramite degli istituti sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967.

Per quanto concerne in particolare detta programmazione di attività, merita precisare

che l'effettuazione delle prove varietali è articolata in due distinti gruppi: per specie a semina primaverile e per specie a semina autunnale.

Ciascuna varietà viene sottoposta a prove descrittive ed agronomiche. Dette prove sono effettuate, attraverso la messa a coltura, per ciascun campione di seme della varietà medesima, di sei parcelle di terreno — di superficie variabile a seconda della specie — disposte in blocco « randomizzato ». Due di dette parcelle vengono utilizzate per acquisire i caratteri distintivi della varietà e quattro per rilevazioni agronomiche.

Atteso poi che ai fini dell'iscrizione nei registri delle varietà è indispensabile, a norma dell'articolo 28 della legge 20 aprile 1976, n. 195, accertare che le medesime presentino caratteri di differenziabilità, omogeneità e stabilità, nonchè abbiano un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente, si rende necessaria la ripetizione — per almeno due anni — delle anzidette prove descrittive ed agronomiche.

Premesso quanto sopra, con l'unito disegno di legge si è provveduto a fissare, per i richiedenti l'iscrizione di nuove varietà vegetali nei registri, l'obbligo del versamento dei compensi di cui all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, anzichè al soppresso Istituto dei registri di varietà dei prodotti sementieri, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Detti versamenti saranno effettuati entro il termine del 31 agosto di ciascun anno per le nuove varietà a semina autunnale e entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno per le nuove varietà a semina primaverile.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Per i fini previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 531, i compensi di cui all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Detto versamento va effettuato a cura dei richiedenti l'iscrizione nei registri di nuove varietà vegetali entro il termine del 31 agosto di ciascun anno per le varietà di specie a semina autunnale ed entro il 31 dicembre di ciascun anno per le varietà di specie a semina primaverile.